



Regione
Lombardia

Il Presidente

Regione Lombardia
Giunta

Piazza Città di Lombardia n.1
20124 Milano

Tel 02 6765.1

www.regione.lombardia.it

presidenza@pec.regione.lombardia.it

Al Ministro della Transizione Ecologica
Roberto Cingolani
Email:
segreteria.ministro@pec.minambiente.it

Al Direttore Generale Dott. Olivero
Montanaro
DG Patrimonio naturalistico e mare (PNM)
Email: PNM@Pec.Mite.Gov.it

Al Direttore Generale Arch. Gianluigi Nocco
DG Valutazioni ambientali (VA)
Email: VA@pec.mite.gov.it

Oggetto: interpello ambientale ai sensi dell'art. 3 septies del D.lgs. 152/2006 in ordine all'interpretazione del DM 17 ottobre 2007 (divieto di nuove attività di cava).

Con il presente interpello si intende porre all'attenzione di Codesto Spettabile Ministero un quesito relativo alla esatta interpretazione da dare alla disposizione normativa di cui all'oggetto, sorto in relazione alla fattispecie di seguito descritta.

Con il decreto regionale n. [REDACTED], annullato con sentenza del TAR [REDACTED], è stata espressa valutazione di incidenza negativa per la proposta di revisione puntuale del Piano Cave provinciale di Bergamo per l'inserimento di un ambito estrattivo nel Comune di [REDACTED]. Tale area si trova nell'ambito della ZPS [REDACTED] e non era prevista quale ambito estrattivo né nella previgente pianificazione, né vi era attività estrattiva in corso.

Nello specifico, la variante avviata prevedeva lo svolgimento di attività di coltivazione di cava in sotterraneo, nella ex miniera, oltre ad altre opere e attività di supporto connesse ed esterne, ovvero all'aperto.

Il TAR, annullando il decreto, ha stabilito che sia Regione che Provincia dovranno valutare specificamente se la cava, per caratteristiche e contesto, sia compatibile con le esigenze di tutela delle specie insediate nelle gallerie, dell'avifauna selvatica e delle aree componenti la cd. Rete Natura 2000".

La sentenza è stata appellata dal [redacted] deducendo la mancata notifica del ricorso in primo grado, che sarebbe dovuta invece avvenire in quanto controinteressato, ricoprendo la qualifica di ente gestore della ZPS - sostenendo che l'art. 5, lett. n, del D.M. 184 del 17 ottobre 2017, recante criteri minimi uniformi per le misure di conservazione, avendo natura preventiva e pianificatoria, esclude che gli interventi che ne sono oggetto debbano essere sottoposti ad una valutazione di incidenza.

Tra i divieti posti in essere dal DM vi è appunto quello di *"apertura di nuove cave e ampliamento di quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione del presente atto o che verranno approvati entro il periodo di transizione, prevedendo altresì che il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva sia realizzato a fini naturalistici e a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento"*.

Il divieto è stato recepito dalla normativa regionale e dal piano di gestione della ZPS.

Il TAR è pervenuto alla decisione interpretando il parere del MATTM fornito [redacted] in risposta a specifico quesito di RL sul divieto previsto dall'art. 5, lettera n) del DM 17 ottobre 2007, che ha la finalità di adottare criteri minimi uniformi sulla base dei quali le regioni e le province debbano adottare le misure di conservazione da applicare ai siti rete Natura 2000.

Il [redacted], anche nell'appello proposto al Consiglio di Stato avverso la sentenza il [redacted], sostiene che il parere ha altro tenore, ed invita unicamente le amministrazioni a procedere alla valutazione dell'istanza facendo applicazione del D.M. e a verificando lo stato di conservazione delle specie ipogee, a cui si deve apprestare una tutela ulteriore a quella prevista delle misure minime di conservazione.

Delineato il contesto fattuale, si ritiene necessario evidenziare quanto segue sotto il profilo dell'interpretazione giuridica del D.M., specificando i motivi alla base del decreto regionale che ha espresso una valutazione di incidenza negativa fondata sul contrasto con il divieto e che dunque ha determinato poi l'arresto della pianificazione.

Il Ministero, nel parere reso, afferma che "il divieto è esteso a tutte le attività di cava", quindi anche alle cave nelle quali si esercita attività in sotterraneo;

e che il DM "non fa riferimento a estrazioni da miniera". Il MATTM conclude che "l'attività di miniera supportata da funzioni esterne ad essa, e quindi la sua eventuale configurazione come attività di cava, necessita di una valutazione che rispetti, oltre che la Direttiva Uccelli, anche il DM 17 ottobre 2007".

Ora, le espressioni di "cava" e "miniera" sono differenziate a livello normativo dal titolo amministrativo dell'attività estrattiva; il R.d. 29 luglio 1927 n. 1443 prevede che miniera sia la coltivazione di sostanze strategiche consentita mediante concessione, mentre che cava sia la coltivazione di altre sostanze minerali assentita con mera autorizzazione.

Il quadro normativo nulla ha a che fare con la distinzione, operata nel linguaggio comune, per la quale si associa il lavoro in miniera ad un'attività svolta in sotterraneo ed il lavoro di cava ad un'attività a cielo aperto. Invero, al giorno d'oggi, grazie alla disponibilità di nuove tecnologie di scavo e di sostegno dei vuoti, di interventi di recupero ambientale e della diversa sensibilità verso il paesaggio, sempre più spesso anche l'attività di cava

avviene in sotterraneo. Nello specifico caso di [REDACTED] seppur proposta in sotterraneo, ma anche con opere e attività esterne, l'attività si qualifica ad ogni effetto come attività di cava.

Per tale motivo Regione Lombardia ha ritenuto e continua a ritenere corretta l'interpretazione del D.M. secondo cui l'istruttoria per valutare se la coltivazione sia compatibile con le esigenze di tutela di Rete Natura 2000 risulterebbe improcedibile per l'attività di cava, che si scontra con un divieto assoluto di apertura di nuove cave e ampliamento di quelle esistenti, sia che l'attività sia svolta in superficie che in sotterranea, proprio in ragione del fatto che l'attività estrattiva non ha carattere strategico. Una valutazione di incidenza potrebbe semmai essere ipotizzata qualora si sia dinanzi ad un'attività di miniera nel senso amministrativo del termine, considerato il carattere strategico che la legge attribuisce alla stessa.

Si ritiene, infatti, che non sia rilevante ai fini dell'applicazione del divieto in oggetto la distinzione fra attività superficiali o in sotterranea, poiché entrambe le modalità di coltivazione possono comportare rilevanti impatti sulle aree protette (si pensi, a titolo di esempio, alla tutela delle specie che trovano rifugio nelle cavità oppure ad una attività in sotterranea che possa intercettare sorgenti d'acqua, con prosciugamento di corsi d'acqua superficiali).

Pur non essendo stato esplicitato nel decreto regionale, è proprio tale distinzione che è stata posta alla base dello stesso e che ha condotto RL ad esprimere valutazione di incidenza negativa anche in assenza della specifica istruttoria, in quanto l'attività (anche sotterranea) relativa all'area in oggetto risulta essere a tutti gli effetti attività di cava.

Considerato quanto sopra esposto, il sottoscritto Attilio Fontana, in qualità di Presidente pro-tempore della Regione Lombardia,

INTERPELLA

codesto Spettabile Dipartimento del Ministero per la Transizione ecologica, ai sensi dell'articolo 3 septies del D.lgs. 152/2006 in ordine all'interpretazione del divieto posto dal DM 17 ottobre 2007, chiedendo se sia corretta l'interpretazione secondo cui l'istruttoria sull'incidenza sarebbe necessaria solo in presenza di un'attività di miniera qualificata tale sotto il profilo amministrativo in quanto ricadente nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 comma 1 del R.d. 1443/1927, mentre per l'attività estrattiva di cava, qualificata tale sotto il profilo amministrativo in quanto ricadente nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 comma 2 del R.d. 1443/1927, il DM citato prescrive un divieto assoluto che esime dall'effettuare la valutazione di incidenza in ragione dell'assenza di carattere strategico dell'attività estrattiva, sia che l'attività sia svolta in superficie, sia che venga svolta in sotterranea, posto che il D.M. si riferisce alle attività di cava senza alcuna distinzione.

In attesa di riscontro e restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti

Il Presidente
Attilio Fontana